

I SOCIALISTI IN PARLAMENTO

SUGLI INFORTUNI DEL LAVORO

Discorso di AGOSTINO BERENINI.

(Tornata del 13 maggio).

Il fatto che io debbo svolgere su questo articolo 10 il mio emendamento, (1) dà perfettamente ragione alla domanda dell'on. Riccardo Luzzatto, di anticipare la discussione dell'articolo 23, domanda non molto ragionevole, mi si permetta di dirlo, respinta dalla Camera.

L'on. Luzzatto, validamente appoggiato dall'on. Bonacci, aveva data una ragione così persuasiva della necessità di anticipare la discussione dell'art. 23, che io non comprendo come il ministro, che aveva già consentito alla sospensiva, perché la trovava ragionevole, dovesse poi credere menomata tale ragionevolezza dalle necessità di discutere subito, e prima di ogni altro, questo art. 23. Perché è precisamente in questo art. 10 che si rivela la necessità di saper prima ciò che si saprebbe e si discuterebbe troppo tardi; perché noi dobbiamo essere certi, quando si discute della misura della indennità dovuta dalle Società assicuratrici, della estensione che a questa legge si vuol dare; se essa, o meno, sostituisce il diritto comune, se, cioè, nonostante l'assicurazione, l'imprenditore è obbligato a rifondere il danno alla stregua della legge comune, dell'art. 1151 del Codice civile, o se ricorra non solo il dolo (che non è neanche il caso di parlarne) ma anche semplicemente la colpa.

Questa ricerca è così essenziale che costituisce davvero il caposaldo della legge, il principio sopra il quale soltanto potrebbe farsi una seconda discussione, e presenta una questione, la risoluzione della quale verrà a dire al paese se questa legge è stata fatta effettivamente a vantaggio del lavoro, degli operai, o sia stata fatta invece a vantaggio delle assicurazioni e degli imprenditori. Perché conviene bene che noi (anche se la Camera ha creduto di differire la discussione dell'art. 23 a suo posto), convenire bene che noi di ciò che in quell'articolo si tratta, formiamo oggetto di discussioni in questo momento. Perché sarebbe veramente assurdo che io dovessi sostenere il mio emendamento in base ad una mera ipotesi, questa: che la Camera effettivamente creda di escludere dalla responsabilità dell'imprenditore anche la colpa e la colpa grave; la Camera, cioè, pensi di votare così come è scritto l'art. 23 mentre invece a tale art. 23 tanto l'on. Bonacci abbiamo presentato un emendamento che darà alla legge la sua vera, esatta, umanitaria funzione.

Non siamo in un'aula di tribunale, né lecito è portare innanzi a voi, che ben lo conoscete, le sentenze della magistratura in proposito. Ma l'on. Chimirri, avvocato valorosissimo, insegna a me indubbiamente e ad applicazione degli art. 1151, 1152 e 1153 del Codice civile, le quali danno all'operaio la completa reintegrazione del danno sofferto, il completo integrale risarcimento dell'infortunio.

Questo per il dolo, per quale si fa eccezione, questo per la colpa e grave e lieve.

Voglio aggiungere anzi, tanto si va facendo maggiore la convinzione mia, e lo dico all'onorevole Bonacci, che al suo emendamento, che pur mi è tanto simpatico, e che collima perfettamente col mio, io preferisco l'emendamento dell'on. Rossi Milano, il quale sottopone completamente la responsabilità dell'imprenditore alla garanzia del diritto comune, quando si tratta d'infortunio derivante da mero caso fortuito, o da caso indipendente effetto della volontà attiva o passiva dell'imprenditore.

Ora, se così è, se oggi l'operaio colpito da disastro nel lavoro, trova nelle leggi comuni una tutela così larga ed efficace, per quanto si riferisce alla negligenza, all'imperizia, alla colpa, al dolo, io non vedo, non solo l'utilità, ma il progresso, anche lieve, in una legge la quale venga a parificare la colpa grave e la colpa lieve al caso fortuito; cioè, mentre da una parte voi porgete la mano all'operaio colpito dall'infortunio per sollevarlo, anche quando l'infortunio è conseguenza di caso fortuito, dall'altra parte invece (e ciò rappresenta il caso più frequente), me lo sottraete alla legge comune per ciò che riguarda la colpa, ed in tutti quei casi nei quali ha avuto fino ad oggi, ed avrebbe in seguito, il completo ed integrale risarcimento del danno sofferto.

Per questo che quando io leggevo l'art. 10 del disegno di legge, e trovavo che per caso d'inabilità permanente, nel caso d'inabilità temporanea, nel caso di morte, la somma dovuta dalla società assicuratrice, la misura in sostanza della indennità, era indubbiamente al di sotto del danno effettivamente patito, e di gran lunga al di sotto, io compresi, dovetti sopporre, fermandomi alla lettura del disegno di legge a questo punto, che di assicurazione non si doveva parlare che per caso fortuito, per l'accidens, per quella causa qualsiasi, la quale non fosse attribuibile a colpa dell'imprenditore.

Io dichiaro subito, però, che ho poca fede di condurre in porto un qualsiasi emendamento a questa legge, perché produce, dobbiamo pur dirlo, un'impressione per lo meno melanconica il fatto costantemente ripetutosi, e da parte del Governo e da parte della Commissione, di dichiarazioni di questa guisa: « Sappiamo che la legge è imperfetta, sappiamo che essa contiene delle lacune, sappiamo che la legge non è precisa e che il tale o il tale altro emendamento rappresenterebbero il meglio, o l'ottimo, o forse anche soltanto il buono, ma intanto, siccome urge di condurre in porto, e siccome essa, nella forma onde noi l'abbiamo presentata, ha già ricevuto la sanzione, diremo così preventiva, del Senato, così noi ne tangere, par che essa dica, perché un emendamento anche lieve che vi si

introduce può condurci a frangerci contro lo scoglio di una discussione senatoria. »

Orbene, io non comprendo questo modo di argomentare, allorché si tratta non di condurre in porto una legge qualsiasi, ma di condurre in porto una legge buona, e di dare alla legislazione del lavoro una legge, la quale davvero risponda alle esigenze odierne del lavoro stesso, la quale davvero dia al lavoro, che chiede di esser difeso validamente contro l'infortunio, quella protezione che esso giustamente reclama.

E qui mi permetta l'onorevole relatore che io gli dica che qualunque egli abbia larga messe di studi, corredo di dottrina e d'indagini intorno a codesta legge ed ai dati statistici che la suffragano, io, nella modestia della mia persona, mi sento di sfidarlo a questo: lo sfido ad esaminare se davvero questa legge, lungi dal farci fare ancor solo un passo innanzi nella via del progresso, non rappresenti invece un regresso a tutto danno dell'operaio, in quanto esso viene sottratto anche a quella protezione che oggi (dobbiamo dirlo ad onore della magistratura italiana) è stata sufficientemente data dalla legge comune, con una certa larghezza, la più delle volte, interpretata. Poiché sarebbe più utile statistica di quella esposta ieri dall'on. Chimirri, intorno ai milioni che l'industria verrebbe a pagare come premio dell'assicurazione, quell'altra degli infortuni avvenuti in Italia, in un certo periodo di tempo, e delle riparazioni che ad essi furono date in virtù della legge civile, per vedere intanto, stando nel campo delle cifre, se la cifra pagata dalla industria a risarcimento dell'infortunio a norma della legge comune, non sia una cifra forse superiore a quella, che si pagherebbe annualmente come premio d'assicurazione; e per vedere se l'operaio, una volta che questo disegno diventasse davvero legge dello Stato, non si troverebbe a peggior partito d'oggi.

Ed allora si poteva discutere ragionevolmente, anche sulle basi dell'art. 10, perché, è certo, secondo la legislazione comune, in questi casi di fortuiti l'operaio non avrebbe risarcimento di sorta. È un vantaggio, poteva pensarci, che noi portiamo ad esso, consacrandogli un diritto nell'obbligatorietà dell'assicurazione imposta all'imprenditore. Ma quando (e l'onorevole ministro e l'onorevole Chimirri non potranno che darci ragione, io penso, nell'intimo della loro coscienza) quando anche nei casi di colpa lieve o grave, e tanto più se grave, nei quali, si potrebbe, tanto facilmente richiamare l'applicazione del diritto comune, l'indennità, che oggi egli richiede ed ottiene in una misura congrua al danno e che è liquidata in ragione del danno effettivamente patito, viene invece sostituita anch'essa da quest'altra, che è a priori determinata dall'articolo 10, io domando a qualsiasi uomo imparziale e sereno, se effettivamente questa legge non costituisca la garanzia dell'imprenditore contro il rischio dell'industria, che, allo stato odierno delle leggi e della giurisprudenza, può fargli capitare sulle spalle un di o l'altro il debito di un risarcimento ingente, e che colla nuova legge verrebbe eliminato col semplice corrispettivo di un premio annuale calcolato sopra una media evidentemente bassa, perché congrua alla misura massima dell'indennità prevista dallo stesso art. 10, io domando, se vi potrà essere un operaio in Italia il quale si tenga lieto di questa legge, il quale possa tenersi lieto di prendersi, a vece delle 10 mila, delle 20 mila e talvolta anche delle 50 mila lire, che in ragione del danno vengono oggi dalla magistratura liquidate, le 1500, le 2000 lire, le quattro, le cinque annate di salario?

È dunque codesto un progetto di legge, che rappresenti un passo innanzi sulla via che pareva esso si volesse tracciare, di miglioramento delle classi operaie? Già abbiamo, nella discussione generale, detto abbastanza per quanto riguarda la estensione della legge alle classi varie dei lavoratori; e l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione ci hanno risposto: se mai, provvederemo con altre leggi e alle malattie professionali ed agli infortuni dell'industria agricola ed a tutta quell'altra serie di necessità che sono venute mano mano rivelandosi e denunciandosi dall'uno e dall'altro oratore.

E sta bene. Io deploro che una legge sugli infortuni del lavoro, che viene dopo quelle simili di altri Stati, che sono venuti passando gradatamente per quegli stadi, per i quali voi volete passare oggi, debba anch'essa procedere dal punto da cui le altre procedettero e non partire dal punto a cui le altre sono arrivate.

Ma, a parte ciò (io debbo necessariamente deplorare questo sistema), anche stando nel campo ristretto nel quale voi avete posta la legge, almeno essa sia intera, completa, e sopra tutto sincera e corrisponda agli scopi per i quali l'avete proposta.

L'osservazione che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro potranno farmi è questa: ma voi vedete che, mentre da un lato l'operaio colpito da infortunio per colpa dell'imprenditore si va a trovare a disagio con la legge nuova, è vero d'altra parte che l'operaio, il quale non avrebbe avuto ragione di ottenere nemmeno una lira di risarcimento prima di questa legge, oggi la ottiene.

Quindi, per una certa virtù di compensazione, l'operaio va a trovarsi, in media, meglio di quello che non si trovasse prima. Ma, d'altra parte, anche l'imprenditore che prima correva l'alea grandissima del risarcimento integrale del danno all'operaio, ed era sgravato d'ogni responsabilità per l'infortunio accidentale, oggi invece va a subire un danno costante e permanente. Ecco la virtù compensatrice, che dà il carattere d'equità a questa legge.

È questa la risposta che l'onorevole relatore della Commissione darebbe subito alle mie osservazioni; ma io mi permetto di richiamare il ministro e la Commissione ai principi sui quali questa legge si governa. Non è una legge di transazione che voi ci date, non è e non deve essere una legge che si ispiri a meri criteri pietosi e benefici, che entri nell'ordine della pubblica beneficenza. È una legge governata da principi giuridici, se non antichi, nuovi, poi quali all'antico diritto, che solo nel caso della colpa faceva sorgere la responsabilità, fosse essa colpa grave, fosse essa la colpa aquiliana o la più moderna colpa contrattuale, viene sostituito il diritto sorgente dal rischio professionale; dottrina così valorosamente sostenuta nelle sue pubblicazioni dal collega Fusinato, e che in questa legge dovrebbe trovare, e si pretendeva da noi, giu-

stamente, che trovasse la sua esatta, la sua corretta applicazione.

Una volta che voi mi concedete, che il rischio professionale è qualche cosa di inerente all'industria come la pelle all'organismo umano; una volta che voi mi ammettete che l'infortunio sul lavoro è il parassita che ha inseguito il lavoro costantemente, dai primi tempi in cui esso si presentava nelle forme più rudimentali e più semplici a questo nuovo, nel quale gli elementi e gli strumenti del lavoro si sono resi più perfetti; dal momento che voi riconosceste che questo parassita del lavoro l'ha inseguito, dall'epoca in cui (come dice un egregio scrittore che tratta di questa materia) si adoperava il coltello di sece fino a questa in cui si adoperava la sega circolare, dall'epoca in cui si adoperava la sedia portatile per trasportare le persone ed il tronco d'albero per farne il burchiello per attraversare le acque, fino all'ora in cui abbiamo i piroscafi e le ferrovie; dal momento che riconosceste questo, riconosceste conseguentemente che la industria deve annoverare fra le sue perdite necessarie così il logoramento della macchina strumento, come il logoramento della persona, che dà se stessa al lavoro e che diventa nel sistema economico che ci governa, né più, né meno, che uno strumento del lavoro; dal momento che riconosceste questo, non è più una concessione che fate all'operaio, quando gli affermate il diritto a un risarcimento, anche nel caso in cui il danno derivi da causa fortuita e possa essere esclusa la colpa del proprietario o imprenditore; ma è un diritto inerente al lavoro; perché anche quello che si chiama il caso fortuito, anche quello che si chiama accidente, indipendente dalla colpa e dal dolo dell'imprenditore, è pur sempre qualcosa che deriva necessariamente dalle condizioni naturali del lavoro; e per questo voi non concedete nulla, non date una legge di equità, ma date e dovete dare una legge di giustizia.

Non è un principio di pietà e di sentimento umano che voi applicate, ma è un alto principio giuridico, nato col lavoro, ma reso manifesto col perfezionamento dei mezzi di lavoro, col progresso delle industrie d'ogni genere.

E così, on. Chimirri; e quindi l'obiezione, la risposta, che eravate ben pronto a dare alla mia osservazione, non regge più; perché non dovete andare a ricercare la ragione dei compensi per giustificare la legge, ma dovete unicamente seguire l'esatta esplicazione del principio che abbiamo posto.

E però voi non mi dovete fare una legge sugli infortuni del lavoro che contempra il danno, derivante dalla imprevidenza, dalla colpa grave o dalla negligenza massima dell'imprenditore; non mi dovete fare una legge che contempra per nessuna guisa né diretta, né indiretta, il dolo dell'imprenditore, ma dovete fare una legge che governi puramente e semplicemente l'infortunio, derivante dal lavoro per sé stesso, per le condizioni naturali sue; ed allora avrete un principio solo, a governo della vostra legge. Ma quando mettete insieme e il danno, che deriva dalla colpa, e il danno, che deriva dalle condizioni naturali del lavoro, voi vi trovate nella necessità di spiegare contemporaneamente due diversi principi giuridici; ed allora nasce la confusione, quando la legge non si sdoppi e non governi per diversa guisa l'uno e l'altro genere di infortuni.

La confusione di questi principi ci dà il temperamento, ci dà un *quid*, che è giuridicamente informale, che non risponde né all'uno né all'altro principio; e questo è il caso della legge presente.

Gli è perciò, che io ritenendo, e credo non erroneamente, che questa debba essere semplicemente la legge dell'infortunio sul lavoro, trovavo non corretto, non giuridico, permettetemi che ripeta questa parola, che si dovesse a priori stabilire una misura d'indennità all'operaio che ha sofferto nel lavoro; perché allora voi riconosceste il principio a metà; voi venite a dire: solleviamo in parte questo sventurato, che fu colpito dal lavoro, ma non leviamolo completamente in piedi.

Quando l'operaio è morto per causa non dipendente dalla volontà dell'imprenditore, che sarebbe dolo, non dalla sua negligenza grave o lieve, che sarebbe colpa, casi questi contemplati dal Codice civile; ma per una delle tante imprevedute ed imprevedibili accidentalità, per cui ogni umana previsione è impossibile, egli, che non ha avuto parte né diretta né indiretta, né attiva né passiva al danno che lo coglie, dev'essere interamente indennizzato; altrimenti voi me lo assomigliate ad una macchina nel vero senso della parola. Quando una macchina è logora, ma è in tali condizioni ancora per cui possa essere rabbrucata e adoperata, quella macchina, riattata, è adoperata dall'imprenditore. Se invece, perché guasta nei suoi ingranaggi, l'imprenditore si avvede che più sarebbe il danno che il vantaggio della riparazione, egli getta la macchina ai ferri vecchi, la scompone e la vende per pochi soldi.

Altrettanto si viene a fare dell'operaio, quando, non per colpa o per dolo dell'imprenditore, ma per ragione di lavoro, si logora tal quale come si è logorata una macchina; allora con 1500 lire lo mandate a spasso.

Ogni suo lamento lo soffocate, perché la legge comune non vale più nulla per lui, ed egli deve accontentarsi di cotesta misera indennità.

Ha contribuito egli al danno?

Abbiamo detto di no, perché altrimenti la Commissione potrebbe, e con un certo criterio di equità, considerare il caso in cui la colpa concorrente o grave dell'operaio potesse rendere meno evidente e, tenuto conto delle diverse condizioni morali e intellettuali, neutralizzare la causale del danno derivato dalle sole condizioni del lavoro. Ma quando questa colpa concorrente dell'operaio non ci sia assolutamente, voi non potete mettere a contributo l'operaio facendogli pagare in parte il danno sofferto. Mi pare dunque che l'articolo così come è scritto nel disegno di legge applichi in un modo che mi permetto di chiamare assolutamente non equo, o iniquo, ciò che torna lo stesso, quell'altro principio per il quale la Commissione, postasi dinanzi la questione se all'assicurazione debba concorrere o no anche l'operaio, l'ha risolta negativamente.

La Commissione ha detto: l'operaio non concorre nel pagare il premio d'assicurazione; vi concorre invece nel sopportare l'infortunio livessimo, vale a dire, vi concorre nel sopportare quell'infortunio che produce una malattia di una durata non eccedente i dieci giorni. Ecco il contributo che voi imponete, come si legge nella relazione, all'operaio.

Ebbene, a me pare che altrettanto, senza che lo si dica, si venga a fare con l'articolo 10; cioè, che coll'assicurazione obbligatoria l'infortunio venga a rappresentare una quantità preventivabile nel bilancio annuale dell'imprenditore, ma, d'altra parte, non gravi completamente sopra di lui, gravi anche sopra l'operaio; perché qualunque sia la causa del danno, l'operaio deve essere soltanto per un terzo, per un quarto o per un quinto risarcito, non essendo mai vero che la misura della indennità corrisponda alla misura esatta del danno sofferto.

Ho già detto, mi sembra, abbastanza, perché la Camera abbia perfettamente compreso qual è il criterio, che mi ha consigliato a scrivere e a proporre l'emendamento mio all'articolo 10; ma la Camera ha anche indubbiamente, una volta di più, compreso come non sia possibile decidere la questione, che è nel mio emendamento, se non siasi prima decisa quell'altra, che è essenziale, sulla responsabilità civile coesistente coll'assicurazione e gli altri emendamenti proposti all'articolo 23.

Perché quando la Camera delibererà che, effettivamente, questa legge non contempra mai l'infortunio, che deriva non solo da dolo ma anche da colpa, e sia pure dalla sola colpa grave, ma soltanto l'infortunio derivante dalle condizioni naturali del lavoro, allora il mio emendamento potrebbe anche subire qualche correlativa modificazione.

Distinguate, io dico, e distingueremo; ma la distinzione non la veggio nella legge; veggio, anzi, la confusione.

Però, *rebus sic stantibus*, io, non potendomi in questo momento preoccupare di quello che diverrà l'articolo 23, ma, dovendo sopporre anzi che questo articolo non si modifichi nel senso da me propugnato, sostengo nella sua forma precisa il mio emendamento.

Discorso di ENRICO FERRI.

(Tornata del 15 maggio).

Su questa legge che stiamo discutendo, dal nostro punto di vista, han parlato per noi, in modo completo, esauriente, il collega Berenini nella discussione generale, ed il collega Bertesi che ha proposto taluni parziali emendamenti che, però, hanno avuto tutti la medesima fortuna del non arrivare in porto.

A questo punto della discussione, noi crediamo che, oltre il lato tecnico della legge importante che stiamo discutendo, ci sia anche un lato politico-sociale sul quale è bene dichiarare apertamente il nostro pensiero, senza nessun risentimento personale, per dimostrare alla Camera quale sia l'ordine delle idee che ci guida, nella conclusione a cui verremo, a proposito di questa legge.

Se la legge rimane così come è, noi voteremo contro; se sarà modificata nel senso domandato dai colleghi Berenini e Bertesi, allora potremo, in un certo senso, votare a favore, per le ragioni che sto per dire.

Prima, però, ho un debito personale da pagare, ed è di spiegare il doppio ordine di interruzioni che, in due occasioni, ho fatto al mio amico personale, l'on. Fusinato.

L'onorevole Fusinato ha avuto il cattivo gusto di non usare dell'ingegno e della dottrina che egli ha, per discutere la dottrina socialista, che, non solo come dottrina politica, ma come dottrina economica e sociale, è naturale che si debba discutere come tutte le altre e che si possa anche avvertire.

Fusinato. Chiedo di parlare.

Ferri. Egli ha avuto il cattivo gusto di non discutere questa dottrina; ma di limitarsi ad alcune accuse, mi permetta la frase, abbastanza banali, contro i sostenitori del socialismo.

Alcuni giorni fa, egli disse che noi eravamo come i maghi della favola, che noi eravamo i sabbellotti che suscitano le tempeste delle passioni popolari, salvo poi a non saperne placare, quando venisse il momento del *reddé rationem*.

Ieri egli, all'onorevole Berenini che aveva esposto i suoi ragionamenti che accennava al fatto degli operai che perdono le membra e la vita tra gli ingranaggi delle macchine della grande industria, rispondeva che è facile il fare della retorica sostenendo gli interessi degli operai.

Or bene, onorevole Fusinato, lasci stare queste banalità per qualche giornale più o meno siffittico, il quale crede di combattere il socialismo a forza di aggettivi e di oltraggi. Lei discuta, e ci avra avversari rispettosi.

L'onorevole Berenini ha dichiarato che gli doveva che non fosse qui presente l'onorevole Luzzatto, che molte volte si era proposto di discutere, in occasione di qualche legge, le dottrine del socialismo. A discutere non ci avremo che da guadagnare: noi dalla nostra parte, e voi dalla vostra.

Si, facciamo una discussione serena, leale, ma non ricorriamo ad aggettivi contro le persone, non a banalità; discutiamo le dottrine.

Noi intanto, per darvi buon esempio, oggi veniamo qui a discutere dalla tribuna parlamentare, come hanno già fatto altri colleghi nostri; e ciò facciamo qui, e fuori di qui, senza aver paura della solita accusa che noi siamo mossi dall'amore della popolarità; perché noi potremmo rispondere allora all'onorevole Fusinato che noi lodiamo, per esempio, l'onorevole amico Quinteri, quando egli viene a combattere il socialismo; egli è nato latifondista, è ricco, e quindi sostiene gli interessi suoi e quelli della sua classe, e fa bene.

Ma l'onorevole Fusinato appartiene alla piccola borghesia, è professionista come noi. Ora, se egli dice che la nostra condotta politica è determinata dall'amore della popolarità, noi, se volessimo malignare, potremmo rispondergli che anche la sua condotta è determinata dall'amore della popolarità dei ricchi, mentre noi ci contentiamo della popolarità dei poveri. (Oh! oh!)

Veda dunque l'onorevole Fusinato che non è su questo terreno che Ella può combattere i rappresentanti del partito socialista, che del resto per quanto siano in numero scarso in questa Camera, vi hanno già dimostrato di essere tanto forti. E sono forti perché è irresistibile la corrente della pubblica coscienza, che li ha mandati qui, e che ha scelto i suoi rappresentanti non solo nella piccola borghesia professionista, ma anche in ogni grado della classe dei lavoratori, sicché essi sono veramente il simbolo che personifica questo nuovo ordine d'idee, che, ripeto, noi

siamo lieti oggi di sostenere dalla tribuna parlamentare, e me lo permetta l'onorevole Giannetto, siamo lieti e superbi di sostenere anche dalle cattedre universitarie...

Giannetto, ministro della pubblica istruzione. Mi dispiace. (ilarità).

Ferri. Dalle Cattedre universitarie, onorevole Giannetto, perché quando ci si viene a dire che i professori pagati dallo Stato non hanno diritto di sostenere teorie eterodosse, noi rispondiamo a questi ministri che lo Stato non è composto solo di conservatori che pagano le tasse, ma che pagano le tasse anche i milioni di lavoratori, e i denari coi quali lo Stato ci paga per far lezione, sono i denari dei latifondisti, ma sono anche i denari degli operai e dei lavoratori; e se su 100 professori di Università, 80 o 90 difendono le vostre teorie, le vostre istituzioni, noi, onorevole ministro della pubblica istruzione, reclamiamo il diritto di difendere le nostre... (Rumor).

Giannetto, ministro della pubblica istruzione. Ne parleremo quando si farà la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Presidente. Onorevole Ferri, questo non ha che fare coll'argomento che discutiamo.

Ferri. Io mi tengo all'argomento, ma quando... (Rumor - Interruzioni).

Io le faccio le lezioni, onorevole Di Sant'Onofrio. Se il professore non fa lezione ha ragione il ministro, ma quando il professore fa le lezioni, io sfido qualunque ministro a colpire per le idee professate.

Presidente. Onorevole Ferri, non posso permettere che continui in questo modo. Non è ora il momento di apostrofare il ministro della pubblica istruzione. Poteva chiedere di parlare quando il ministro rispose all'interrogazione dell'onorevole Bovio. Ora si attinga all'argomento.

Ferri. Allora non c'era; se ci fossi stato avrei risposto. Perciò rispondo adesso.

Presidente. Adesso deve stare entro i limiti della questione che trattiamo e non può divagare.

Ferri. Onorevole presidente, non può indicarmi Lei gli argomenti che devo trattare.

Presidente. Ma Ella è uscito completamente dalla questione...

Ferri. Ci sono perfettamente.

Presidente. Ella si era preparato precedentemente a colpire di strafarò il ministro della istruzione pubblica.

Continui dunque il suo discorso. Giannetto, ministro dell'istruzione pubblica. Io non mi sento affatto colpito.

Ferri. I principi giuridici e sociali che possono fare approvare o disapprovare una legge di questo genere, noi li riassumiamo così.

Lo stato attuale della legislazione è questo. Ci sono due o tre articoli del Codice civile che garantiscono agli operai l'indennizzo per il danno ricevuto nell'infortunio del lavoro; ma noi riconosciamo che il Codice civile non basta, perché per essere indennizzati, secondo il Codice civile, bisogna fare cause che vanno per le lunghe, che costano quattrini e nelle quali l'industriale perché è ricco, perché è il più forte, perché ha testimoni e periti a sua disposizione, vince sempre l'operaio o quasi sempre. (Oh!) Le statistiche giudiziarie suonano in questo senso ed i fatti non si distruggono. Però la magistratura italiana (e lo diciamo a sua lode) ha dato un'interpretazione decisamente evolutiva e larga, a favore degli operai, agli articoli del Codice civile.

Quindi, nei casi di dolo e colpa che sono riguardati dal Codice civile, noi siamo perfettamente d'accordo con l'amico Bonacci, che ieri magistralmente sosteneva in parte le teoriche socialiste nel ritenere che il Codice civile basta tanto più che esso è migliorato dalla giurisprudenza, almeno così come è ora.

Noi diciamo però: la legge attuale può essere un'utilità per i lavoratori in tanto in quanto essa aggiunga alle garanzie del Codice civile qualche altra garanzia per i casi non contemplati o più difficilmente contemplati dal Codice civile.

La legge sugli infortuni del lavoro non può avere che questa ragione di essere. Nei casi fortuiti in cui l'infortunio non dipende dalla colpa dell'industriale, questi deve essere tenuto ad indennizzare l'operaio che lascia un braccio, una gamba od anche la vita fra gli ingranaggi di una macchina. Come l'industriale al principio dell'anno, mette nel suo bilancio preventivo al titolo delle passività un migliaio o dieci migliaia di franchi per riparare le rotture delle caldaie o delle ruote delle sue macchine, così deve mettere nel suo preventivo un migliaio o dieci migliaia di franchi per riparare le braccia o le gambe degli operai, che si stritolano e si rompono, come si rompono le ruote degli ingranaggi dei quali fanno uso le grandi industrie.

Questa è la teorica che noi sosteniamo, e che del resto non è affatto rivoluzionaria, come l'amico Riccardo Luzzatto ieri ci diceva.

Luzzatto Riccardo. Non ho detto così. Ferri. La legge che discutiamo ci accorda dunque questo beneficio parziale, ci dà delle indennità che sono veramente derisorie, che sono veramente immorali (ripeto la parola dell'amico Bonacci) di fronte a quella che la giurisprudenza ha finora concesso in base agli articoli del Codice civile; ma mentre da un lato ci dà il lieve beneficio dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni del lavoro, dall'altra parte ci toglie la grande protezione dell'articolo 1151 e seguenti del Codice civile.

Ora noi crediamo che l'onorevole ministro, al quale, lasciate che ve lo dica sinceramente, per la grande stima che ho verso di lui, io non posso non esprimere politicamente la mia meraviglia, che egli venga in Parlamento a sostenere una legge di tanta importanza senza cambiare una virgola, una legge che è stata fabbricata dall'ex-ministro Barazzuoli e dal relatore Chimirri, quando l'ordine politico e l'indirizzo politico-sociale era completamente diverso... (Oh! oh! - Rumor).

Noi crediamo dunque, che se l'onorevole Guicciardini avesse fatto un disegno di legge proprio avrebbe modificato sensibilmente i principi che ora discutiamo, vi avrebbe tolti gli inconvenienti maggiori, come per esempio quello dell'articolo 24. Forse però malgrado le sue buone intenzioni, egli sarebbe pur rimasto in quest'ordine di idee, per una ragione di cui noi ci diamo la spiegazione oggettiva,

(1) L'emendamento proposto è il seguente:
Art. 10. Le indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio dovranno essere misurate sull'importanza effettiva del danno da liquidarsi a norma del regolamento di cui all'art. 27 della presente legge, e non potranno mai essere inferiori all'importo integrale del giornata di lavoro per tutto il periodo della inabilità temporanea, e ad una rendita corrispondente a venti anni di lavoro in caso di morte o di inabilità permanente.
* Nel caso di morte la indennità, sotto forma di un capitale corrispondente alla rendita previdente, sarà devoluta agli eredi secondo la norma stabilita dalla vigenti leggi sulle successioni legittime.*